

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999 , n. 372

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Vigente al: 16-2-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli, 1 comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;

Considerato che l'articolo 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede la delega per il recepimento della direttiva 96/61/CE con esclusione della disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei nuovi impianti la cui regolamentazione è demandata alla normativa emanata in recepimento della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante

"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni

urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1997, n.

335, riguardante il regolamento concernente la disciplina delle modalita' di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,

sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia ambientale;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro

sull'inquinamento acustico";

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la

semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e

razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', delle politiche agricole e del Ministero per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

*(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*

Art. 2

*(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*

Art. 3

*(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*

Art. 4

Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti

1. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente.
3. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
4. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
5. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
6. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
7. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
8. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
9. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
10. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
11. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
12. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.
13. *(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))*.

Art. 5

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 6

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 7

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 8

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 9

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 10

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 11

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 12

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 13

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 14

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Art. 15

(( **ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59** ))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Ronchi, Ministro dell'ambiente

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e  
giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  
economica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Bindi, Ministro della sanita'

De Castro, Ministro per le  
politiche agricole

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato I

**(( ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))**

Allegato II

**(( ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))**

Allegato III

**(( ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))**

Allegato IV

**(( ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 ))**